COMUNE DI TRASACCO

Provincia dell'Aquila

Piazza Mazzini, 12 – 67059 Trasacco (Aq) – C.F. 00167260660 - Tel. 0863.93121
Web: www.comune.trasacco.aq.it mail: PEC comune.trasacco@pec.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	
Numero **23**	Del **24-11-2026**

Oggetto: ***APPROVAZIONE DELLA PERIMETRAZIONE DEL TERRITORIO URBANIZZATO (PTU) DEL COMUNE DI TRASACCO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 8 E 40 DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2023, N. 58, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO E DEFINIZIONE DELLE RELATIVE SUPERFICI, AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ALLA NUOVA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO.***

L'anno duemilaventisei il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 09:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica

Lobene Cesidio	Presente	Di Salvatore Sara	Assente
Fosca Oreste Gabriele	Presente	Fosca Paolo	Assente
Venditti Guido	Assente	Paletti Ilaria	Presente
Coruzzi Marta	Presente	Campione Andrea	Presente
Ceci Debora	Assente	Tavolieri Domenico	Assente
Garofalo Alessandra	Presente	Raschiatore Ettore	Presente
Leone Luca	Presente		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.

Assume la presidenza il Presidente Leone Luca in qualità di Presidente assistito dal Segretario Comunale, Sig. Zanatta Gian Luigi.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE nel Comune di Trasacco (AQ) risultano vigenti:

- -la Variante al Piano Regolatore Generale, approvata con Deliberazione del Commissario ad acta n. 2 del 02.04.2025, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, Ordinario n. 13 del 02.04.2026;
- -il Regolamento Edilizio Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 24.07.2025;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 23.12.2024, avente ad oggetto «Atto di indirizzo e obiettivi di cui all'articolo 66 della Legge Regionale n. 58/2023»;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica n. 79 del 03.11.2025, con la quale veniva affidato il servizio tecnico per la redazione della Perimetrazione del Territorio Urbanizzato del Comune di Trasacco;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica n. 62 del 04.06.2026, con la quale veniva affidato il servizio tecnico per l'attivazione e la redazione del progetto denominato «Analisi di perimetrazione del Territorio Urbanizzato del Comune di Trasacco»;

VISTA la Legge Regionale 20 dicembre 2023, n. 58, recante «Nuova legge urbanistica sul governo del territorio», entrata in vigore il 21 dicembre 2023, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dalle Leggi Regionali n. 6/2024, n. 7/2024, n. 11/2024, n. 22/2024, n. 36/2025 e n. 13/2026;

CONSIDERATO CHE:

- la Legge Regionale n. 58/2023 ha introdotto una nuova disciplina in materia di governo del territorio, finalizzata a garantire lo sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte, nel rispetto dei principi di contenimento del consumo di suolo, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale, storico, architettonico e urbano, inteso come bene comune;
- l'art. 8 della citata legge disciplina il territorio urbanizzato e stabilisce gli adempimenti a carico dei Comuni ai fini della relativa perimetrazione;
- l'art. 40 individua i criteri e i parametri per la delimitazione del territorio urbanizzato, comprendendo, tra l'altro, le aree edificate con continuità, le dotazioni territoriali, le infrastrutture, i servizi pubblici, i lotti interclusi e le ulteriori fattispecie espressamente previste dalla disposizione;
- ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. n. 58/2023, come modificato dalle successive disposizioni legislative regionali, i Comuni sono tenuti a provvedere alla perimetrazione del territorio urbanizzato entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge, e pertanto entro il 21 dicembre 2026;
- la medesima disposizione prevede che, entro i successivi dieci giorni, la deliberazione comunale di approvazione della perimetrazione sia trasmessa alla Provincia territorialmente competente e alla Regione Abruzzo;

ATTESO CHE il mancato adempimento degli obblighi di perimetrazione nei termini stabiliti dalla normativa regionale comporta le conseguenze previste dall'art. 8, comma 5, e dall'art. 102 della

L.R. n. 58/2023, con particolare riferimento alle limitazioni al rilascio dei titoli abilitativi edilizi per interventi di nuova costruzione e all'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi regionali;

DATO ATTO CHE l'Amministrazione Comunale, in attuazione degli indirizzi già espressi con la citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 23.12.2024, ha avviato le attività tecniche necessarie alla predisposizione della proposta di perimetrazione del territorio urbanizzato, in conformità ai criteri stabiliti dalla normativa regionale;

VISTI gli elaborati tecnici redatti dal professionista incaricato, ARCH. Vincenzo Pellegrini inscritto all'Ordine degli architetti di Chieti (CH) al nr.523, trasmessi a mezzo PEC in data 09-11-2026, acquisiti al protocollo comunale n. 11521 costituiti da:

- PTU_01 Relazione tecnica perimetrazione del territorio urbanizzato
- PTU_02.1 Cartografia PTU sovrapposta alla tavola di zonizzazione del PRG vigente

ESAMINATA la Relazione Tecnica (elaborato PTU_01), nella quale sono illustrati i criteri metodologici adottati, le verifiche effettuate e le motivazioni poste a fondamento della proposta di perimetrazione, con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 40 della L.R. n. 58/2023;

ESAMINATA, altresì, la cartografia di cui all'elaborato PTU_02.1, recante la rappresentazione del perimetro del territorio urbanizzato sovrapposto alla zonizzazione del PRG vigente;

PRESO ATTO CHE, sulla base delle risultanze contenute nella relazione tecnica e negli elaborati cartografici:

- la superficie complessiva del territorio urbanizzato, determinata secondo i criteri di cui all'art. 40 della L.R. n. 58/2023, risulta pari a mq 2.976.120,12;
- la quota aggiuntiva di consumo di suolo, nella misura massima del 3% prevista dall'art. 8, comma 6, della medesima legge, risulta pari a mq 89.283,60;
- l'Amministrazione Comunale intende utilizzare una parte di tale quota, pari a mq 86.257,81, mediante l'inclusione nel perimetro del territorio urbanizzato di alcune aree classificate come zone di espansione C dal PRG vigente, individuate e rappresentate negli elaborati tecnici allegati;
- la superficie utilizzata corrisponde a circa il 2,90% della superficie del territorio urbanizzato;
- a seguito di tale utilizzo residua una quota pari a mq 3.025,79, non utilizzata nell'ambito della presente perimetrazione;

CONSIDERATO CHE l'art. 100, comma 4, della L.R. n. 58/2023 consente l'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 8, commi 3 e 6, anche in sede di perimetrazione del territorio urbanizzato e fino all'approvazione del PUC, prevedendo che la quota aggiuntiva di cui all'art. 8, comma 6, possa essere utilizzata mediante l'inclusione nel perimetro del territorio urbanizzato di aree classificate edificabili dallo strumento urbanistico vigente, prive dei requisiti di cui all'art. 40;

RITENUTO, pertanto, di utilizzare parte della suddetta quota aggiuntiva, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla normativa regionale, per ricomprendere nel perimetro del territorio urbanizzato le aree di espansione urbanistica classificate come zone C dal PRG vigente, come individuate negli elaborati tecnici allegati;

DATO ATTO CHE la quota residua di mq 3.025,79 non viene utilizzata con la presente deliberazione e che ogni eventuale ulteriore utilizzo dovrà essere valutato in sede di formazione e approvazione del PUC, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente;

RITENUTO che la proposta di perimetrazione, come illustrata nella relazione tecnica e rappresentata negli elaborati cartografici, costituisca uno strumento necessario per l'individuazione del territorio urbanizzato comunale, in conformità alle disposizioni della L.R. n. 58/2023;

PRECISATO CHE l'approvazione della presente perimetrazione non costituisce variante urbanistica al PRG vigente, né comporta di per sé modifiche alla zonizzazione e alle destinazioni urbanistiche delle aree, ma individua esclusivamente il perimetro del territorio urbanizzato ai fini e per gli effetti previsti dalla legislazione regionale;

DATO ATTO, altresì, che le aree aventi destinazione edificatoria secondo il PRG vigente, ma escluse dal perimetro del territorio urbanizzato, sono assoggettate al regime urbanistico ed edilizio previsto dalla L.R. n. 58/2023 e dalle relative disposizioni transitorie, con le conseguenti limitazioni all'attività edificatoria secondo la disciplina applicabile;

VISTO che le zone che il PRG destina ad edificabili ma escluse dalla PTU, sono da considerare “congelate” (vedasi FAQ n.21) per le quali il Comune potrà decidere di rideterminare il valore della IMU nel rispetto della normativa nazionale;

RITENUTO che ogni eventuale rideterminazione del valore delle aree ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), in relazione alla nuova perimetrazione, debba essere oggetto di specifica istruttoria da parte degli uffici competenti, nel rispetto della normativa nazionale in materia tributaria;

RICHIAMATO l'art. 100 della L.R. n. 58/2023, concernente l'adeguamento della pianificazione urbanistica vigente e il regime transitorio, come successivamente modificato e integrato;

DATO ATTO CHE, dalla data di approvazione della perimetrazione del territorio urbanizzato e fino all'approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC), trovano applicazione le disposizioni della L.R. n. 58/2023 e, in particolare, quelle concernenti:

- -il rilascio dei titoli abilitativi edilizi nel territorio urbanizzato, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e della normativa applicabile;
- -l'applicazione delle disposizioni sul territorio rurale di cui al Titolo IV della L.R. n. 58/2023, secondo i termini, le condizioni e gli ambiti di applicazione stabiliti dalla medesima legge;
- -la possibilità di effettuare varianti agli strumenti urbanistici vigenti esclusivamente all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, secondo il regime giuridico previsto dalla normativa regionale;
- -l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 77 della L.R. n. 58/2023, ove ne ricorrano i presupposti;

DATO ATTO, inoltre, che i procedimenti edilizi in corso, comprese le istanze in sanatoria, dovranno essere definiti nel rispetto delle disposizioni transitorie di cui all'art. 100 della L.R. n. 58/2023, come successivamente modificato e integrato, previa verifica della data di presentazione delle istanze e della disciplina applicabile a ciascun procedimento;

RICHIAMATO l'art. 8, comma 4, della L.R. n. 58/2023, che prevede la trasmissione della deliberazione comunale di approvazione della perimetrazione alla Provincia territorialmente competente e alla Regione Abruzzo entro dieci giorni dalla sua efficacia;

DATO ATTO CHE la Provincia è chiamata a verificare il rispetto dei parametri previsti dall'art. 40 della L.R. n. 58/2023, secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente, con particolare riferimento alle modifiche introdotte dalla L.R. n. 13/2026;

ACQUISITI

- il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'Area proponente la presente deliberazione, di cui all'art. 49 – 1° comma – del D.Lvo nr. 267 del 18.8.2000, attestante che l'atto è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

- il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario, di cui all'art. 49 – 1° comma – del D.Lvo nr. 267 del 18.8.2000;

VISTI:

- -la Legge Regionale 20 dicembre 2023, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni;
- -il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni e integrazioni;
- -il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- -lo Statuto Comunale;
- -il vigente PRG comunale;
- -il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui integralmente richiamate.

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 8 e secondo i criteri di cui all'art. 40 della Legge Regionale 20 dicembre 2023, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, la Perimetrazione del Territorio Urbanizzato (PTU) del Comune di Trasacco, gli elaborati tecnici redatti dal professionista incaricato, ARCH. Vincenzo Pellegrini inscritto all'Ordine degli architetti di Chieti (CH) al nr.523, trasmessi a mezzo PEC in data09-11-2026 acquisiti al protocollo comunale n. 11521, costituiti da:

- PTU_01 Relazione tecnica perimetrazione del territorio urbanizzato
- PTU_02.1 Cartografia PTU sovrapposta alla tavola di zonizzazione del PRG vigente

DI DARE ATTO che la superficie complessiva del territorio urbanizzato, determinata secondo i criteri di cui all'art. 40 della L.R. n. 58/2023, è pari a mq 2.976.120,12 e che la relativa quota aggiuntiva massima del 3%, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della medesima legge, risulta pari a mq 89.283,60.

DI APPROVARE l'utilizzo di una quota aggiuntiva pari a mq 86.257,81, corrispondente a circa il 2,90% della superficie del territorio urbanizzato, mediante l'inclusione nel perimetro del territorio urbanizzato delle aree classificate come zone di espansione C dal PRG vigente, così come individuate e rappresentate negli elaborati tecnici allegati, ai sensi degli artt. 8, comma 6, e 100, comma 4, della L.R. n. 58/2023, nel rispetto delle relative condizioni e prescrizioni.

DI DARE ATTO che, a seguito dell'utilizzo della quota di cui al precedente punto, residua una superficie pari a mq 3.025,79, non utilizzata con la presente deliberazione, il cui eventuale utilizzo sarà valutato in sede di formazione e approvazione del PUC, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa regionale vigente.

DI PRECISARE che la presente approvazione riguarda esclusivamente la perimetrazione del territorio urbanizzato e non costituisce variante al PRG vigente, né comporta di per sé modifiche alla zonizzazione e alle destinazioni urbanistiche delle aree, restando ferme le previsioni dello strumento urbanistico vigente nei limiti di compatibilità con la L.R. n. 58/2023.

DI DARE ATTO che le aree aventi destinazione edificatoria secondo il PRG vigente, ma escluse dal perimetro del territorio urbanizzato, sono assoggettate alla disciplina prevista dalla L.R. n. 58/2023 e dalle relative disposizioni transitorie, con le conseguenti limitazioni all'attività edificatoria.

Di dare atto che le zone che il PRG destina ad edificabili ma escluse dalla PTU, sono da considerare “congelate” (vedasi FAQ n.21) per le quali il Comune potrà decidere di rideterminare il valore della IMU nel rispetto della normativa nazionale;

DI DARE ATTO che l'eventuale rideterminazione del valore delle aree ai fini IMU, in conseguenza della nuova perimetrazione, dovrà essere oggetto di specifica istruttoria da parte degli uffici competenti e dovrà avvenire nel rispetto della normativa nazionale in materia tributaria.

DI STABILIRE che, dalla data di efficacia della presente deliberazione e fino all'approvazione del PUC, trovano applicazione le disposizioni della L.R. n. 58/2023 e, in particolare:

- -il rilascio dei titoli abilitativi edilizi all'interno del territorio urbanizzato è consentito nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e della normativa applicabile;
- -nelle aree esterne al perimetro del territorio urbanizzato trovano applicazione le disposizioni sul territorio rurale di cui al Titolo IV della L.R. n. 58/2023, secondo i termini, le condizioni e gli ambiti di applicazione stabiliti dalla medesima legge;
- -le eventuali varianti agli strumenti urbanistici vigenti sono consentite esclusivamente all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, secondo il regime giuridico previsto dalla normativa regionale vigente;
- -resta ferma l'applicabilità dell'art. 77 della L.R. n. 58/2023, ove ne ricorrano i presupposti.

DI DARE ATTO che i procedimenti edilizi in corso, comprese le istanze in sanatoria, sono definiti nel rispetto delle disposizioni transitorie di cui all'art. 100 della L.R. n. 58/2023 e successive modificazioni e integrazioni, previa verifica della data di presentazione delle istanze e della disciplina applicabile a ciascun procedimento.

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Urbanistica tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, compresa la trasmissione della stessa, unitamente agli elaborati tecnici allegati, alla Provincia dell'Aquila e alla Regione Abruzzo entro dieci giorni dalla sua efficacia, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. n. 58/2023.

DI DEMANDARE, altresì, al Responsabile del Servizio Urbanistica la cura degli eventuali adempimenti conseguenti alle verifiche provinciali, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente, secondo le disposizioni vigenti.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di consentire agli uffici competenti di procedere tempestivamente agli adempimenti necessari per l'organizzazione dell'iniziativa;

Con separata votazione favorevole espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL Segretario	IL Presidente
Gian Luigi Zanatta	Luca Leone

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

COMUNE DI TRASACCO

Provincia dell'Aquila

Piazza Mazzini, 12 – 67059 Trasacco (Aq) – C.F. 00167260660 - Tel. 0863.93121
Web: www.comune.trasacco.aq.it mail: PEC comune.trasacco@pec.it

DELIBERA N. 23 DEL 24-11-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PERIMETRAZIONE DEL TERRITORIO URBANIZZATO (PTU) DEL COMUNE DI TRASACCO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 8 E 40 DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2023, N. 58, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO E DEFINIZIONE DELLE RELATIVE SUPERFICI, AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ALLA NUOVA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente Deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 24-11-2026, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Trasacco lì 24-11-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zanatta Gian Luigi

ESECUTIVITA'

- ✓ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24-11-2026 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Trasacco, lì 24-11-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zanatta Gian Luigi

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.